

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2024, proposto da:

Annalisa Giuseppina Gulino, Rosanna Giudice, Alberto Mureddu, Giovanni Gavino Manconi, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

contro

Comune di La Maddalena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

(i) della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di La

Maddalena n. 70 del 22.12.2023, avente ad oggetto "Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI Adozione. Rettifica ed integrazione delibera C.C. n. 49 del 22.08.2023", pubblicata all'albo pretorio online dal 2.1.2024 al 17.1.2024;

- (ii) ove occorra, se impugnabile e se direttamente lesiva, della nota del Segretario Generale del Comune di La Maddalena del 23.1.2024, avente ad oggetto "Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.202. Regolarità";
- (iii) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Maddalena.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Con il ricorso in esame, notificato in data 19 febbraio 2024, è stato chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe descritti.

In data 8 marzo 2024 la difesa del Comune di La Maddalena ha versato in atti copia della deliberazione consiliare 8 marzo 2024, n.

14, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela degli atti impugnati, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Al Collegio non resta che provvedere di conseguenza, definendo il ricorso nel merito ai sensi dell'art. 60 del codice del processo

amministrativo.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente, sulla base del principio di soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.

Condanna il Comune di La Maddalena alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente FF
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere

L'ESTENSORE Antonio Plaisant IL PRESIDENTE
Tito Aru

IL SEGRETARIO